

Allegato "B" dell'atto Raccolta n. 34.556 =====

===== STATUTO =====

===== della =====

===== "FONDAZIONE ENRICA AMIOTTI ETS" =====

Art. 1 Costituzione =====

In memoria di Enrica Amiotti nata in Albionese l'11 ottobre 1885 ed ivi defunta il 20 agosto 1961, che per 47 anni si votò all'insegnamento della scuola elementare, in data 27 novembre 1968 è stata istituita la Fondazione "Enrica Amiotti", riconosciuta con D.P.R. n. 1380 del 3 dicembre 1970. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS (d.lgs 117/2017), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria. =====

Art. 2 - Sede =====

La Fondazione ha sede legale in Villanova Del Sillaro (LC), Cascina San Leone. Il Consiglio di Amministrazione può costituire altrove la sede operativa per le attività della Fondazione, e i relativi uffici. =====

Art. 3 - Scopi =====

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si prefigge di identificare, premiare, sviluppare e diffondere le eccellenze didattiche nelle Scuole statali dell'Infanzia e del Primo Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) Statale favorendone altresì la diffusione presso il corpo insegnante, i referenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), e la collettività, attraverso i moderni strumenti di comunicazione. =====

A tal fine la Fondazione, che opera sull'intero territorio nazionale, ove opportuno anche con la cooperazione e supporto di soggetti comunitari e internazionali: =====

a) offre agli insegnanti delle Scuole statali dell'Infanzia e del Primo Ciclo occasioni di formazione, di scambio e di aggiornamento di esperienze didattiche; =====

b) assegna premi agli insegnanti delle Scuole statali dell'infanzia e del Primo Ciclo che si segnalano per i loro meriti didattici e per progetti educativi di eccellenza, attivi e inclusivi, specie ove siano trasferibili ad altri Istituti e siano stati realizzati in condizioni di particolare sacrificio o disagio; =====

c) assegna premi e/o borse di studio agli alunni delle Scuole statali del Primo Ciclo che si siano distinti per il loro merito scolastico e per il loro valore morale; =====

d) sostiene gli Istituti Scolastici in cui operano docenti meritevoli, partecipanti ai bandi della Fondazione, a sviluppare "Comunità Educanti ABC - Arte Benessere Cittadinanza" nei loro territori e in rete, in collaborazione con le famiglie, associazioni, fondazioni ed enti locali, integrando didattica e attività di impatto sociale, economia circolare ed educazione circolare, consapevolezza individuale e civile, salute e benessere,

comunicando e condividendo esperienze di successo con altre Comunità Educanti; =====

e) sviluppa in proprio e favorisce la produzione e diffusione di contenuti didattici, ludo-didattici e formativi innovativi, di tipo cartaceo, digitale e audiovisivo, coerenti con lo sviluppo e la messa in rete delle Comunità Educanti ABC; =====

f) quando le condizioni di bilancio lo permettano, bandisce un concorso nazionale a premio per opere inedite di prosa educativa morale o di divulgazione scientifica per gli alunni delle Scuole statali del Primo Ciclo, fissando di volta in volta l'entità del premio e nominando una apposita commissione giudicatrice che ha il compito di esprimere un parere consultivo e non vincolante per il Consiglio di Amministrazione. =====

Art. 4 Attività d'interesse generale e diverse =====
La Fondazione opera svolgendo, in via esclusiva o principale, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del CTS: =====

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a); =====

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d); =====

- organizzazione e gestione di attività culturali, musicali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i); ==

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativa, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l); =====

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k); =====

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u). =====

La Fondazione potrà esercitare attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS, che verranno svolte in via

secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale. =====

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, in ottemperanza all'art. 7 del CTS. =====

Oltre alle attività citate, per il raggiungimento degli scopi =====

la Fondazione può: =====

- stipulare ogni atto, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui l'assunzione di mutui, l'acquisto della proprietà o del diritto di superficie su immobili, la stipulazione di convenzioni con enti pubblici o privati, utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====
- amministrare i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, o di cui comunque abbia il possesso o la detenzione; =====
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; =====
- partecipare ad associazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati. =====

Art. 5 Premi e borse di studio =====

Le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi e delle borse di studio sono contenuti in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. =====

La Fondazione ricerca collaborazioni e instaura rapporti con il MIM, gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali perché concorrano a: =====

- a) divulgare le finalità della Fondazione nelle Scuole Primarie e negli Istituti Comprensivi delle loro circoscrizioni; =====
- b) segnalare le categorie di soggetti che si siano distinte secondo quanto indicato alle lettere b) e c) dell'art. 3. =====

Art. 6 - Patrimonio =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito: =====

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile di Euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue virgola ottantaquattro), oltre agli incrementi verificatisi negli anni, fino a concorrenza di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Gli ulteriori incrementi del fondo iniziale di dotazione restano nell'ambito del fondo di gestione della Fondazione indicato nel successivo art. 7 dello Statuto; =====

- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi che siano espressamente destinati a patrimonio; =====
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati e dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, espressamente destinati a patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del

consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; =====

- da contributi destinati ad incremento del patrimonio dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici italiani o stranieri. =====

Art. 7 Fondo di gestione =====

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: =====

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; =====

- da eventuali donazioni, elargizioni, contributi o disposizioni testamentarie, non espressamente destinati a patrimonio; =====

- dai proventi di attività economiche svolte dalla Fondazione per finanziare le sue attività istituzionali. ===

Il Fondo di Gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi statutari. =

E' fatto divieto di distribuire a chiunque utili e avanzi di gestione anche in forma indiretta e di destinarli a finalità diverse dagli scopi istituzionali della Fondazione. =====

Art. 8 Esercizio finanziario e bilancio di esercizio =====

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno. =====

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere approvato il bilancio d'esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS. In casi eccezionali, tale termine, può essere prorogato a condizione che venga rispettato l'obbligo previsto dall'art. 48 del CTS. =====

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripianamento delle eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione, o per l'acquisto di beni strumentali. =====

Art. 9 Organi della Fondazione =====

Sono organi della Fondazione: =====

- il Consiglio di Amministrazione; =====

- il Presidente della Fondazione; =====

- il Vice Presidente della Fondazione; =====

- il Comitato tecnico-scientifico; =====

- l'Organo di Controllo. =====

Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione =====

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tra i quali il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione. =====

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: =====

- un consigliere, nominato dal Ministro dell'Istruzione e Merito (MIM); =====

- tre consiglieri, nominati dal consigliere Enrico Amiotti, oppure dal consigliere di diritto che subentrerà dopo la sua morte o rinuncia o incapacità, scelti tra esperti nel campo dell'educazione e dello sviluppo di comunità socio-educative

dell'intrapresa economica, dell'arte, della salute e della comunicazione; =====

- il consigliere di diritto Enrico Amiotti, oppure il consigliere di diritto che subentrerà dopo la sua morte o rinuncia o incapacità. =====

I consiglieri nominati restano in carica tre anni, con una proroga fino alla loro sostituzione. Il loro mandato è rinnovabile. =====

La carica del consigliere Enrico Amiotti è vitalizia; in caso di sua morte, rinuncia o incapacità, diverrà di diritto consigliere a vita il suo discendente in linea retta più anziano di età, purché legalmente capace; in caso di morte, rinuncia o incapacità di quest'ultimo, un nuovo consigliere vitalizio verrà individuato sulla base dello stesso criterio.

In mancanza di un discendente di Enrico Amiotti legalmente capace e disposto a ricoprire la carica di consigliere vitalizio (o temporaneamente in caso di sua minore età), il quinto consigliere e i consiglieri che devono essere nominati dallo stesso saranno nominati per un triennio (rinnovabile) dal Presidente della Fondazione Cariplo. =====

Ogni qual volta venga meno, per qualsiasi ragione, un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sua sostituzione, senza che gli altri consiglieri debbano considerarsi decaduti. Se tale sostituzione non si verifica entro 60 giorni da quando la sua necessità è stata comunicata dal Presidente della Fondazione al soggetto cui spetta la sostituzione stessa, il Consiglio di Amministrazione può cooptare un nuovo consigliere, che resterà in carica fino alla fine del mandato del consigliere che è stato necessario sostituire; la cooptazione non può riguardare la sostituzione di più di due consiglieri. =====

Mancando invece sin dall'inizio del mandato qualcuna delle nomine sopra previste, il Consiglio di Amministrazione si intenderà validamente funzionante con la presenza di almeno tre consiglieri regolarmente nominati ai sensi del secondo comma del presente articolo. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione non è previsto alcun compenso, se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute. =====

Art. 11 Le funzioni del Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a: =====

- eleggere, fra i propri componenti, un Presidente ed un Vice Presidente; =====

- nominare i membri del Comitato Tecnico-Scientifico; =====

- programmare anno per anno l'attività della Fondazione e fissare le linee di indirizzo per ogni triennio; =====

- approvare entro i termini stabiliti dall'art. 8 del presente Statuto il bilancio d'esercizio, e ove obbligatorio il bilancio sociale previsto dall'art. 14 del CTS; =====

- deliberare l'accettazione di contributi, donazioni, eredità e legati, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; =====
- provvedere all'eventuale assunzione o licenziamento del personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico; =====
- istituire la sede operativa della Fondazione e provvedere all'ordinamento degli uffici della Fondazione; =====
- approvare eventuali regolamenti interni; =====
- deliberare, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti, eventuali modifiche dello Statuto della Fondazione; =====
- deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, la destinazione dei beni residui a norma dell'art. 19 dello Statuto; =====
- esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandate dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione. =====

Le funzioni ed i poteri del Consiglio di Amministrazione non sono delegabili. =====

Art. 12 Convocazioni e quorum =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. =====

Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo di svolgimento della riunione, deve essere spedito per lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data fissata; nei casi di necessità il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma, telefax, o e-mail, da spedirsi almeno 48 ore prima dell'ora fissata. =====

La presenza di tutti i consiglieri sana l'omissione o i vizi dell'avviso di convocazione. =====

Il Presidente può stabilire di svolgere in via telematica una o più determinate riunioni. =====

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali vidimato da un notaio, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario. =====

Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere più giovane di età.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa,

senza diritto di voto, l'Organo di Controllo. =====
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Fondazione può invitare il Presidente (o un altro membro da lui delegato) del Comitato Tecnico-Scientifico, affinché riferisca su argomenti di competenza del Comitato. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico non hanno diritto di voto. =====

Art. 13 Il Presidente della Fondazione =====

Il Presidente della Fondazione è eletto al suo interno dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. =====

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio. Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Presidente provvede a: =====

- convocare il Consiglio di Amministrazione, indicando le materie da trattare in ciascuna riunione; =====
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee dell'indirizzo triennale delle attività della Fondazione e il programma annuale con l'indicazione delle singole iniziative;
- assicurare la corretta gestione amministrativa e contabile della Fondazione; =====
- realizzare la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; =====
- firmare tutti gli atti della Fondazione; =====
- predisporre sia il bilancio d'esercizio che il bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; =====
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga necessario nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Presidente, con il consenso del Consiglio di Amministrazione, può delegare il compimento di alcuni suoi atti al Vice Presidente o a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione. Ogni delega cessa comunque di avere efficacia alla scadenza della carica del Presidente. =====

Il Presidente della Fondazione risponde dell'operato suo e dei suoi delegati di fronte al Consiglio di Amministrazione. =

Art. 14 Il Vice-Presidente della Fondazione =====

Il Vice Presidente è eletto al suo interno dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. Il Vice-Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. =====

Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. =====

Il Vice-Presidente risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione. =====

Per il Vice-Presidente della Fondazione non è previsto alcun

compenso, se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute. =====

Art. 15 Il Comitato Tecnico Scientifico =====

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un massimo di sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra personalità della scuola e della cultura che abbiano esperienza e competenze nelle materie oggetto delle attività della Fondazione. =====

Non possono far parte del Comitato Tecnico-Scientifico i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, al quale spetta convocare il Comitato almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o sia necessario esprimere un parere su specifiche questioni sottoposte al Comitato dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. =====

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni, e possono essere nuovamente nominati. Il Presidente può essere nuovamente eletto dal Comitato. =====

Le modalità di convocazione del Comitato ed il quorum per le sue deliberazioni sono le stesse di quelle previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 12 del presente Statuto. Il Comitato, a cura del Presidente, tiene un registro con i verbali delle sue riunioni. =====

Il Comitato formula al Presidente e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione ogni proposta che ritenga opportuna in ordine alle attività della Fondazione, esprimendo un parere obbligatorio ma non vincolante sui programmi annuali e triennali che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione. =====

Per i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico non è previsto alcun compenso, se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute. =====

Art. 16 Organo di Controllo e la Revisione Legale =====

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'art. 30 del CTS. -- I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. =====

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

Nel caso previsto dall'art. 31 del CTS viene nominato un Revisore Legale dei Conti. La revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'Organo di Controllo se

costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al d.lgs 39/2010. =====

Nel caso di nomina di un Revisore Legale dei Conti diverso dall'Organo di Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla sua nomina. =====

Art. 17 Estinzione della Fondazione =====

L'estinzione della Fondazione Enrica Amiotti, a norma dell'art. 27 del Codice Civile, sarà dichiarata dalla autorità governativa qualora il perseguimento dei suoi scopi divenga impossibile. =====

Art. 18 Liquidazione. =====

Entro 30 giorni dal provvedimento che dichiara l'estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione può nominare un liquidatore nella persona di un soggetto iscritto nel registro dei Revisori Legali o nell'albo dei Dottori Commercialisti, fissandone il compenso. =====

Art. 19 - Devoluzione dei beni =====

In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del CTS, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione. =====

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della Fondazione. =====

Firmato: =====

AMIOTTI ENRICO =====

FRANCESCO LACCHI Notaio =====

La presente copia xerografica é conforme
all'originale firmato come per legge e si
rilascia per gli usi consentiti.

Dal mio studio, 10 APR 2025

